

**COMUNE DI ROVEREDO DI GUA'**  
Provincia di Verona



**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI  
LOCULI O COLOMBARI E DI CELLE  
OSSARIO NEL CIMITERO COMUNALE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 10 luglio 2018

## Art. 1

La concessione di loculi o colombari e di celle ossario nel Cimitero del Comune di Roveredo di Guà è disciplinata dalle norme del presente Regolamento.

## Art. 2

La domanda diretta ad ottenere una concessione cimiteriale deve essere redatta su carta libera e contenere le sottototate indicazioni:

- a) Cognome e nome, luogo e data di nascita del richiedente;
- b) Comune di residenza, con l'indicazione della via e numero civico;
- c) numero di codice fiscale del richiedente;
- d) il nome della **persona o delle persone**, con specificazione di luogo e data di nascita, residenza e stato civile per la quale si richiede la concessione, precisando, se trattasi di persona defunta, la data del decesso.

## Art. 3

La concessione di loculi o colombari da intestare a **viventi** è accordata solo per essere destinata a persone **decedute o viventi residenti o che siano stati residenti nel Comune di Roveredo di Guà**.

Per la destinazione di loculi a persone **viventi**, detta concessione può essere accordata unicamente per persona che abbia compiuto **75** (settantacinque) anni.

## Art. 4

Nell'esame delle domande per la concessione di loculi o colombari e di celle ossario sarà data la **precedenza** a quelle riguardanti **defunti tumulati provvisoriamente in tombe comunali o private, e loculi**.

In ogni caso le domande saranno esaminate seguendo **l'ordine cronologico di presentazione al protocollo generale del Comune** e l'assegnazione dei loculi avverrà a **scelta del richiedente**.

## Art. 5

Ogni domanda potrà avere per oggetto la concessione di più loculi o colombari e celle ossario, **quando la richiesta riguarda persone legate da vincoli di parentela, sempre nei limiti già indicati all'Art. 3**.

## Art. 6

Non potranno essere dati in concessione loculi o colombari per la sola tumulazione di resti mortali o urne cinerarie.

## Art. 7

La concessione di loculi o colombari e celle ossario è sempre **nominativa** e gli **assegnatari/destinatari non potranno essere sostituiti da altri, salvo nel caso di mancato utilizzo e previo opportuno provvedimento di variazione e, comunque, nel rispetto dei limiti già indicati all'Art. 3 e limitatamente al coniuge ed ai parenti in linea retta.**

L'assegnazione è subordinata alla presentazione della ricevuta del versamento della relativa tariffa stabilita con Delibera G.C., da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale.

## Art. 8

In ogni loculo o colombaro è consentita la tumulazione di **una salma e di una o più cassette di resti mortali o più urne cinerarie** se queste contengono i resti o le ceneri del **coniuge o parente di primo grado dell'assegnatario/destinatario defunto ivi tumulato.**

## Art. 9

La concessione di celle ossario è accordata soltanto per la tumulazione di **resti mortali** già raccolti **in contenitori** di zinco o di **urne cinerarie relative a persone che in vita siano iscritte a società promotrici la cremazione o sottoscrittori di una manifestazione di volontà per la scelta della cremazione, ed a norma dell'art. 3 del presente Regolamento .**

L'utilizzazione delle celle ossario **destinate a contenere i resti mortali** dovrà avvenire entro 6 (sei) mesi dalla **data della sottoscrizione del relativo atto di concessione.**

## Art. 10

**La concessione risulta da apposito atto contenente le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio d'uso.**

## Art. 11

**La concessione riguarda le seguenti sepolture private:**

- **tumulazioni individuali (loculi) per la durata di 30 (trenta) anni dalla data della concessione;**
- **tumulazione resti mortali o urne cinerarie in cellette ossario per la durata di 30 (trenta) anni dalla data della concessione.**

la durata delle concessioni dei loculi sarà di anni 30 (trenta), con possibilità di immediato rinnovo per altri trent'anni. Tale disposizione vale anche per le concessioni a suo tempo cosiddette "perpetue", stipulate precedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento e la cui durata sarà pure di anni 30.

Almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della concessione del loculo o della cella ossario, gli interessati possono inoltrare al Sindaco domanda di rinnovo della concessione, secondo le modalità, criteri e condizioni che saranno determinate e previste con provvedimento comunale.

Qualora non sia richiesto il rinnovo della concessione, si provvederà d'ufficio,

**gratuitamente**, all'estumulazione ed alla traslazione dei resti mortali all'ossario comune, delle urne cinerarie nel cinerario comune e delle salme in apposito campo comune per esservi inumate. Alla scadenza del periodo **quinquennale di inumazione** i resti saranno esumati e trasferiti nell'ossario comune.

Le concessioni perpetue dei loculi si estinguono o possono essere revocate, previa opportune verifiche e dopo l'esposizione di apposito avviso da apporre dinanzi al loculo interessato per un anno, solo quando siano decorsi dieci anni dalla morte dell'ultimo erede del concessionario, qualora non risultino ufficialmente più eredi legittimi, che possano dimostrare legami di parentela nei confronti dei concessionari originari.

**Estumulazioni su richiesta dei concessionari** – Nei casi di estumulazioni su richiesta dei concessionari o degli eredi legittimi, per il trasferimento delle salme presso altri luoghi di sepoltura, anche all'interno dello stesso cimitero, decadrà la concessione ed il loculo lasciato libero tornerà a disposizione del Comune che lo assegnerà con le modalità previste al punto 1 del presente articolo. In questo caso i concessionari non avranno diritto ad alcun rimborso e tutte le spese relative alla traslazione delle salme saranno completamente a carico dei richiedenti.

**Passaggio di titolarità** – E' consentito il passaggio di titolarità della concessione di un loculo non ancora utilizzato, solo se tale passaggio avviene fra coniugi o conviventi, ascendenti, discendenti, anche adottivi o affiliati, collaterali o affini (ma solo fino al 2° grado) e sempre con il consenso del concessionario originario o di tutti gli eredi legittimi, previa richiesta scritta al Comune, versando il 50% della somma relativa agli anni residui, calcolata sulla tariffa in vigore al momento del passaggio di titolarità

#### **Art. 12**

E' consentita, previa deliberazione della G.C., la **retrocessione** di loculo e cella ossario per i quali verranno riconosciuti i seguenti rimborsi:

- a) **4/5 della tariffa in vigore alla data della retrocessione** nel caso di loculo o cella ossario **non ancora utilizzato ed entro anni 2 (due) dalla data di stipula della concessione;**
- b) **30% della tariffa in vigore alla data della stipula della concessione in ogni altro caso, purché non utilizzato.**

#### **Art. 13**

Le tariffe per le concessioni dei loculi, i diritti di sovrapposizione e rinnovo vengono stabiliti ed aggiornati dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo.

#### **Art. 14**

Sono fatte salve tutte le altre norme relative alle sepolture private contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in vigore.

#### **Art. 15**

Il presente Regolamento **abroga** tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti e/o Ordinanze comunali che siano in **contrasto o incompatibili** con quelle comprese nel presente Regolamento.